



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



Regione
Lombardia



POR 2014-2020 FESR / INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ

REGIONE LOMBARDIA

Programma Operativo Regionale 2014-2020

Azione IV.4.c.1.2

Bando

Interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica e la diffusione di servizi tecnologici integrati

(approvato con decreto n. 11432 del 10 novembre 2016, BURL S.O. n. 46, del 16 novembre 2016)

CHIARIMENTI E DOMANDE PIU' FREQUENTI

Parte II

Quesiti 26-44

QUESITO 26

E' possibile profilare in SiAge in vece del Legale Rappresentante una persona da lui delegata, che poi firmerà tutti gli allegati, le dichiarazioni e la domanda di partecipazione al bando?

RISPOSTA

No. In SiAge deve essere profilato il Legale Rappresentante di ogni ente partecipante che deve poi firmare gli atti di competenza.

QUESITO 27

E' corretta l'interpretazione che quanto indicato all'art. 4 del bando, in merito alla impossibilità di suddividere in lotti, faccia riferimento alla obbligatorietà che il realizzatore del sistema di illuminazione pubblica debba essere il medesimo che si occupa del sistema di telecontrollo e telegestione?

RISPOSTA

Il bando prevede la possibilità di separare l'affidamento della realizzazione degli impianti illuminotecnici da quella legata ai servizi aggiuntivi; la obbligatorietà della coincidenza fra realizzatore del sistema di illuminazione pubblica e il gestore del sistema di telecontrollo e telegestione non è quindi contenuta nel bando.

Tuttavia i servizi legati al telecontrollo, telegestione degli impianti di illuminazione sono strettamente connessi al funzionamento degli impianti e devono agire con meccanismi che incidono sul funzionamento degli stessi.

La conseguenza logica è che gli impianti di illuminazione e i connessi meccanismi di controllo e gestione remota siano parti integranti di una medesima procedura di affidamento; non possono però essere esclusi a priori modelli di gestione diversi.

QUESITO 28

Con riferimento all'art. 4 del bando si pone il seguente quesito: se il richiedente affida la realizzazione del progetto mediante PPP – Project financing prima dell'approvazione della graduatoria da parte di Regione Lombardia, nel caso in cui risulti beneficiario del contributo, potrà successivamente trasferire all'assegnatario l'importo del cofinanziamento regionale assegnato in misura totale e/o parziale?

In tal caso potrà presentare come rendicontazione le fatture richieste all'affidatario che danno evidenza dell'investimento effettuato nel progetto specifico?

RISPOSTA

Il caso è regolato dall'art. n. 64 del regolamento 1303/2013; secondo i suoi contenuti il beneficiario può rappresentare anche le spese sostenute dal partner, selezionato nell'ambito di una procedura PPP, per effettuare l'investimento oggetto della domanda di partecipazione.

Il trasferimento dell'eventuale contributo viene regolato secondo le modalità contrattuali scelte per lo svolgimento della gara per l'affidamento.

QUESITO 29

Richiamati i seguenti punti del bando: Art.14 “Il decreto di approvazione della graduatoria, oltre a precisare impegni e obblighi a carico del soggetto beneficiario, stabilirà un termine per la consegna ed inizio lavori” e Art.15 “Ad avvenuta consegna ed inizio dei lavori nei termini fissati con decreto di approvazione della graduatoria di cui al punto 14, il soggetto beneficiario trasmette, entro i successivi 45 giorni, al dirigente della struttura responsabile...”, si chiede se sia possibile avviare il bando di selezione prima dell’esito della domanda presentata in Regione, qualora il capofila decidesse di non individuare il Privato come destinatario diretto del contributo?

RISPOSTA

Nei limiti di quanto previsto dal bando è possibile individuare, nell’ambito di una partnership pubblico privata, il partner privato prima della approvazione della graduatoria dei progetti ammessi a contributo se non si decide di designare quest’ultimo come beneficiario.

QUESITO 30

Con riferimento all’Art. 4, laddove prevede che al completamento delle procedure di collaudo deve essere acquisita, dai comuni beneficiari singoli o in aggregazione, la proprietà delle opere e installazioni oggetto del finanziamento concesso in attuazione del presente bando, si chiede: cosa si intende per “Proprietà delle opere e installazioni”? Quali sono le opere e installazioni alle quali si fa riferimento (armature efficientate, pali sostituiti, quadri di comando, attrezzature inerenti la smart-city o gli interi impianti)?

RISPOSTA

Come precisato dal bando il riferimento è a tutte le opere e installazioni oggetto del finanziamento concesso in attuazione dello stesso bando.

QUESITO 31

Con riferimento all’art. 6 comma 3 del bando (“non sono finanziabili [...] i progetti che prevedono servizi tecnologici integrati, obbligatori o facoltativi, che siano generatori di entrate o che siano destinati a servizio di attività commerciali [...]”, si chiede se sia possibile inserire nel Progetto/Bando di Gara servizi tecnologici obbligatori o facoltativi che potranno generare entrate senza chiedere, per detti interventi, il cofinanziamento regionale.

RISPOSTA

La risposta è negativa.

I contenuti del progetto posto a base della domanda di partecipazione al bando devono essere coerenti con i criteri di ammissibilità del bando.

QUESITO 32

Con riferimento all'art. 7 del bando si chiede se soddisfi i requisiti del bando un sistema di telecontrollo e telegestione (che consente di soddisfare i requisiti funzionali richiesti) installato mediante un dispositivo sul quadro e che agisce su tutti gli apparecchi di illuminazione e che inoltre segnala le anomalie collegato alla centrale operativa.

RISPOSTA

Il presidio del funzionamento degli impianti di illuminazione proposti per il bando in argomento è deputato ai sistemi di telecontrollo e telegestione, che devono agire su tutti gli apparecchi di illuminazione del progetto secondo quanto indicato allo stesso punto 7 e devono essere in grado di:

- determinare le condizioni di funzionamento dell'impianto di illuminazione
- gestire la riduzione del flusso luminoso (dimmerizzazione)
- rilevare i guasti
- determinare i consumi elettrici degli impianti

QUESITO 33

Relativamente al punto 7 ("I sistemi di telecomunicazione dovranno riguardare un numero di installazioni pari almeno all'1 % (uno percento), arrotondato all'unità superiore, dei punti luce oggetto della proposta progettuale") si chiede se:

- **una rete di access point wifi sia un sistema di telecomunicazione che soddisfa i requisiti richiesti;**
- **sia corretto conteggiare ogni access point come singola installazione;**
- **qualora esistessero access point già installati precedentemente, questi possano essere conteggiati al fine di soddisfare il requisito numerico minimo, senza evidentemente richiederne il cofinanziamento;**
- **possano essere computati access point già presenti in strutture pubbliche benché non destinati al solo pubblico servizio;**
- **altri apparati di trasmissione dati in radiofrequenza destinati a interscambio bidirezionale di pacchetti dati (al netto di quanto richiesto relativamente all'Art.6) possano essere conteggiati ai fini del soddisfacimento del requisito minimo;**
- **gli apparati di trasmissione dati punto-punto dedicati ad installazioni già presenti possano essere conteggiati ai fini del soddisfacimento del requisito minimo.**

RISPOSTA

Si premette che, con riferimento al punto 7 del bando, per "servizi di telecomunicazione" si intendono quei servizi che, attraverso la trasmissione dati, consentono ai cittadini di usufruire di una connettività ad internet veloce, quali ad esempio sistemi wi-fi, e che tali sistemi devono essere forniti gratuitamente (ossia senza entrate consistenti nette e senza finalità commerciali) e veicolati attraverso gli impianti per l'illuminazione pubblica oggetto della proposta progettuale presentata per il bando in argomento.

Quindi i servizi di telecomunicazione in argomento devono essere installati sugli impianti di illuminazione.

Riguardo al loro numero, il riferimento da adottare per il rispetto del requisito è quanto prescritto dal bando, ossia che le installazioni per servizi di telecomunicazione riguardino l'1 percento dei punti luce della proposta progettuale.

Pertanto, solo i punti luce dotati di installazioni per servizi di telecomunicazione, a prescindere dal numero di punti di accesso, rientrano nel computo per determinare il rispetto del requisito di cui sopra, fatte salve le altre condizioni previste al punto 7 e, più in generale, dal bando.

QUESITO 34

Con riferimento all'art. 7 del bando ("Il servizio di videosorveglianza dovrà essere attivato per tutte le strutture e gli edifici pubblici, destinati allo svolgimento dei compiti istituzionali comunali, che possono essere raggiunti da installazioni connesse con gli impianti di illuminazione oggetto della proposta progettuale") è possibile ricomprendere telecamere di videosorveglianza già esistenti riguardanti alcune strutture ed edifici pubblici senza evidentemente richiederne il cofinanziamento?

RISPOSTA

Gli impianti di videosorveglianza di cui al punto 7 del bando, devono essere parte del progetto proposto con la domanda di partecipazione al bando e devono essere connessi agli impianti di illuminazione pubblica.

Impianti differenti, ancorché al servizio degli edifici in argomento, non soddisfano il requisito di ammissibilità.

QUESITO 35

Criteria di valutazione – punto C2 - con riferimento al criterio concernente la presenza di servizi facoltativi si chiede se, nel caso di una aggregazione, per ottenere i 2 punti previsti è possibile l'installazione di un solo servizio facoltativo differente da comune a comune ma coerente con la relazione di ciascun comune indicata alla lettera c della documentazione della domanda di cui al punto 13 del bando?

RISPOSTA

La risposta è affermativa; i servizi facoltativi, che possono anche essere differenti fra i comuni di una stessa aggregazione, ma presenti in ogni comune, devono trovare giustificazione nella relazione di cui alla lettera c dei Criteri di ammissibilità specifici di cui al punto 9 del bando e al punto d degli allegati alla domanda di partecipazione di comuni aggregati, ovvero punto c per i comuni singoli.

QUESITO 36

La georeferenziazione è da riferirsi a tutti i punti luce o solo alle strade oggetto della riqualificazione?

RISPOSTA

Il punto 8 del bando, relativo alla mappatura delle reti, prevede che, con riferimento agli interventi che prevedono la realizzazione di reti e infrastrutture nel sottosuolo dovrà essere prevista, a consuntivo, la mappatura georeferenzata dell'intervento secondo quanto effettivamente attuato e collaudato.

Quindi, in ragione di quanto sopra indicato, la georeferenziazione, è da riferirsi ai punti luce e agli impianti oggetto del progetto sussidiato limitatamente agli interventi concernenti la realizzazione di reti e infrastrutture nel sottosuolo.

QUESITO 37

Il Paes può essere sottoscritto in itinere tra pubblicazione bando e presentazione candidatura?

RISPOSTA

La presenza o assenza di un PAES non influisce sulla ammissibilità della domanda. Per quanto attiene l'attribuzione del punteggio di cui al punto C3 dei criteri di valutazione di cui all'allegato A al bando, esso può essere attribuito solo se il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile è stato approvato dalla Commissione, condizione che deve verificarsi prima della presentazione della domanda e che, nel caso di aggregazione, deve essere presente per ogni comune della aggregazione.

QUESITO 38

L'installazione di apparecchi finalizzati alla creazione di una rete fissa per l'acquisizione da remoto dei dati di lettura di contatori per la fornitura di acqua o di gas possono essere ricompresi tra i Servizi Facoltativi previsti dal bando.

RISPOSTA

Con riferimento al quesito proposto il bando prevede la realizzazione di servizi tecnologici integrati agli impianti di illuminazione sussidiati.

Tali servizi si suddividono in obbligatori, puntualmente elencati al punto 7 del bando, e facoltativi, per i quali non è prevista una specifica elencazione esaustiva.

Inoltre i servizi facoltativi, come precisato nel bando, devono essere destinati ad attività istituzionali o ad esse riconducibili;

Più in generale i servizi tecnologici integrati ammissibili, a norma del medesimo punto 7 del bando, per essere considerati ammissibili non devono essere generatori di entrate o destinati a servizio di attività commerciali.

Pertanto, solo se i servizi che si intendono installare e attivare sugli impianti di illuminazione proposti per il bando in esame, soddisfano i requisiti illustrati possono essere ammessi.

Nel caso in esame, dagli elementi illustrati non sembra che quanto proposto possa essere riconducibile alle fattispecie ammissibili.

QUESITO 39

Con riferimento al seguente criterio di ammissibilità generale (art. 9 del bando):

“Proprietà degli impianti in capo ai comuni richiedenti ovvero acquisiti dai medesimi, attraverso l'avvio della procedura di riscatto e la immissione in possesso, prima della presentazione della domanda di partecipazione al presente bando”.

I Comuni di una aggregazione hanno già avviato la procedura di riscatto dei pali dell'illuminazione pubblica. Nel dettaglio, hanno provveduto alla delibera di consiglio e all'invio dell'atto alla società proprietaria degli impianti e stanno procedendo con la redazione della perizia di valutazione degli stessi impianti.

I Comuni intendono inserire i costi necessari per corrispondere il Valore Residuo Impianti alla società proprietaria nel contratto che stipuleranno con il privato che realizzerà gli interventi. Poiché, come previsto dal bando “il partner privato sarà individuato con gara indetta successivamente al decreto di approvazione della graduatoria dei progetti finanziati” (art.4), i Comuni intendono partecipare al bando senza aver impegnato a bilancio i costi del Valore Residuo Impianti.

Si chiede se l'avvio della procedura di riscatto come sopra descritta consente ai Comuni di partecipare al bando di Regione Lombardia rispettando il requisito di ammissibilità generale sopra riportato.

RISPOSTA

Il punto 4 del bando prescrive che le domande presentate da enti capofila di aggregazioni, Unioni di Comuni, Comunità Montane o Province o Città metropolitana di Milano devono riguardare esclusivamente impianti di illuminazione pubblica di proprietà dei Comuni che rappresentano come aggregazione, ovvero acquisiti dagli stessi attraverso l'avvio della procedura di riscatto e la immissione in possesso, prima della presentazione della domanda di partecipazione al bando. In caso di riscatto, l'immissione in possesso è quindi elemento imprescindibile per l'ammissibilità della domanda di partecipazione.

QUESITO 40

L'art. 4 del bando precisa che "La procedura di affidamento delle attività di realizzazione dovrà essere avviata successivamente alla pubblicazione del presente bando". Nel caso specifico in cui un Comune abbia affidato il servizio successivamente e tuttavia abbia dato atto di indirizzo ed approvato il progetto di riqualificazione degli impianti in data antecedente, è comunque possibile considerare ammissibile la candidatura al presente bando?

RISPOSTA

Come citato nel quesito proposto il bando approvato con decreto 11432/2016 prescrive, all'articolo 4 che "la procedura di affidamento delle attività di realizzazione dovrà essere avviata successivamente alla pubblicazione del presente bando." Pertanto una procedura per l'affidamento dei lavori il cui relativo bando sia stato approvato successivamente alla data del 16 novembre 2016, data di pubblicazione del bando, soddisfa lo specifico requisito richiesto.

Per completezza di informazione ulteriormente si rinvia a quanto esposto con riferimento al quesito n. 42.

QUESITO 41

Il bando in oggetto, è aperto anche agli Enti Locali che hanno già appaltato la riqualificazione degli impianti di Illuminazione Pubblica con il sistema del P.P.P. e con i lavori già in fase di esecuzione?

RISPOSTA

Il punto 4 del bando approvato con decreto 11432/2016 prescrive che "la procedura di affidamento delle attività di realizzazione dovrà essere avviata successivamente alla pubblicazione del presente bando"; pertanto un intervento per il quale è stato selezionato il Partner privato, nell'ambito di una operazione di partenariato pubblico privato, con gara indetta prima della data di pubblicazione del bando non può essere ammesso.

QUESITO 42

E' possibile avviare i lavori prima della pubblicazione della graduatoria del bando (con avvio delle procedure di selezione del privato che realizzerà gli interventi dopo la data di pubblicazione del bando)?

RISPOSTA

Il bando approvato con decreto 11432/2016 prescrive, all'articolo 4 che "la procedura di affidamento delle attività di realizzazione dovrà essere avviata successivamente alla pubblicazione del presente bando."

Pertanto secondo i contenuti del bando, è possibile affidare i lavori di esecuzione di un intervento proposto per il finanziamento prima della pubblicazione della graduatoria degli interventi ammessi a contributo, se le relative procedure sono state avviate successivamente alla data di pubblicazione del bando.

Ulteriormente il bando, in relazione alle procedure di affidamento dei lavori prescrive, all'articolo articolo 4, che i richiedenti che risultino assegnatari di contributo possano chiedere, nell'ambito di una operazione di partenariato pubblico privato espletata in conformità al d.lgs. n. 50/2016 e in coerenza con l'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, che il beneficiario sia il partner privato che realizza l'intervento, a condizione che esso sia stato individuato con gara indetta successivamente al decreto di approvazione della graduatoria dei progetti finanziati.

Una procedura di affidamento avviata dopo la pubblicazione del bando ma prima della approvazione della graduatoria preclude la possibilità di applicare quanto previsto dall'art. 63 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

QUESITO 43

Si propone il caso di comuni aventi una società in house interamente pubblica che si occupa già attualmente di luce e calore.

1- i Comuni, partecipando in aggregazione e realizzando direttamente i lavori (senza quindi ricorrere ad un partenariato con privato), possono affidarne l'esecuzione con affidamento diretto alla loro società in house? oppure devono comunque espletare una gara per l'assegnazione dell'esecuzione dei lavori? (attualmente i contratti tra la società e i comuni prevedono già tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei punti luce pubblici);

2- in caso di partecipazione aggregata, il progetto va considerato come progetto unico generale e quindi con un eventuale unica procedura di affidamento oppure è possibile affidare separatamente le singole parti di progetto di cui è composto il progetto generale (per singola parte si intende un progetto per ogni comune che aderisce all'aggregazione)?

RISPOSTA

Per quanto riguarda il primo dei chiarimenti richiesti preliminarmente si osserva che il punto 4 del bando definisce i requisiti indispensabili affinché un soggetto possa essere considerato un potenziale beneficiario; in particolare esso deve essere al contempo Comune lombardo e proprietario (di fatto o con procedura di acquisizione in itinere) dell'impianto di illuminazione pubblica, prima della presentazione della domanda di partecipazione.

Alla luce di quanto sopra illustrato, il punto 4 del bando non esclude la possibilità che la realizzazione delle opere sia affidata ad una società in house providing rispondente a quanto disciplinato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

Pertanto, nel rispetto di tutte le condizioni sopra richiamate e di quant'altro richiesto dal bando, l'affidamento in house delle attività di realizzazione dell'intervento non rappresenta motivo per la perdita dello status di potenziale beneficiario.

Va tuttavia ricordato che ai sensi dell'articolo 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 "Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche."

Relativamente al secondo chiarimento il richiamato punto 4 del bando prescrive ulteriormente che a ciascuna domanda di partecipazione deve corrispondere un progetto e deve essere identificata un'unica stazione appaltante.

Inoltre, per quanto concerne le procedure di affidamento delle attività di realizzazione, lo stesso punto 4 del bando prescrive che le opere relative agli impianti di illuminazione pubblica, telecontrollo e telegestione devono essere oggetto di un'unica procedura di affidamento non suddivisa in lotti, e devono prevedere un unico aggiudicatario (anche, eventualmente, in forma di associazione di imprese).

Tale procedura potrà comprendere anche le opere relative ai servizi aggiuntivi obbligatori (telecomunicazioni e videosorveglianza) e ai servizi aggiuntivi facoltativi.

Queste ultime potranno, altresì, essere affidate con procedura separata, anch'essa non suddivisa in lotti e con un unico aggiudicatario.

Lo schema proposto nel quesito, ossia un affidamento dei lavori frazionato, non appare quindi coerente con i contenuti del bando in argomento.

QUESITO 44

Con riferimento al punto 4 del bando, nel caso di stipula di contratto di prestazione energetica o EPC tra comune e beneficiario privato nell'ambito di una operazione di partenariato pubblico-privato, il beneficiario privato deve essere una ESCO certificata secondo UNI EN 11352?

RISPOSTA

Nel bando approvato con il decreto 11432 del 10 novembre 2013, così come nel Regolamento UE n. 1303/2013 non sono contenute limitazioni in ordine alla necessità di certificazione delle società che possono essere selezionate nell'ambito di una operazione di partenariato pubblico privato.